

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 marzo 2024, n. 7

**Dlgs 267/2000, articolo 34, comma 4. Accordo di programma "Definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile", di cui al D.P.G.R. 73 del 10 dicembre 2013. Approvazione della modifica non...**



**ATTO 7/2024/XI**

**DEL 01/03/2024**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Dlgs 267/2000, articolo 34, comma 4. Accordo di programma “Definizione programmatica ed attuazione operativa dell’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile”, di cui al D.P.G.R. 73 del 10 dicembre 2013. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con il D.P.G.R. n. 121 del 16 dicembre 2009 è stato approvato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 1° maggio 2009, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna ora Alpi del Mare e il Comune di Valdieri, finalizzato alla “Definizione programmatica ed attuazione operativa dell’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile”;

con il D.P.G.R. n. 73 del del 10 dicembre 2013 è stata approvata la modifica al suddetto accordo, sottoscritta in data 8 novembre 2013, prevedendone scadenza al 10 dicembre 2023.

Richiamato l’articolo 34, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Richiamata la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17”, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Preso atto che:

- con D.G.C. n. 67 del 21/06/2023 del Comune di Valdieri è stato approvato lo Studio di Fattibilità ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 9 dell'Accordo di Programma;
- con D.G.C. n. 119 del 22/11/2023 del Comune di Valdieri è stato approvato lo schema di Avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di proposte di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato (artt. 174 e seguenti D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) per l'affidamento in concessione della realizzazione e della gestione del Nuovo Centro Termale di Valdieri.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che nel corso della riunione del 4 dicembre 2023, convocata con nota prot. 44182/A1000A del 23 novembre 2023, il Collegio di Vigilanza, come da verbalizzazione depositata agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha ritenuto che, alla luce di quanto riferito in merito allo stato procedurale dell'Accordo, si possa procedere, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, con la proroga del termine di durata dell'Accordo per anni 2 (due), fino al 10/12/2025, ovvero per il tempo necessario almeno alla conclusione dell'indagine di mercato e all'acquisizione del terreno, e ha preso atto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere con la ripetizione dell'avviso esplorativo nel caso di diserzione in seguito alla prima pubblicazione.

Dato atto che dell'importo di € 4.000.000,00 di finanziamento regionale previsto dall'accordo, una quota pari ad € 1.000.000,00 è stata trasferita al soggetto attuatore in tre fasi, tra il 2009 ed il 2013, mentre la restante quota pari a € 3.000.000,00 è allocata e disponibile nel bilancio regionale sul Cap. 245020 - fondi regionali (impegni n. 536/2016 e 537/2016), Missione 09 Programma 0907.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad € 4.000.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

l'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 "*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma*";

la D.G.R. 3 agosto 2018 n. 1-7327 "*Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma*".

*decreta*

è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come modificata dalla DGR n. 1-7327 del

3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma "Definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile", di cui al D.P.G.R. n. 73 del del 10 dicembre 2013, sottoscritto in data 8 novembre 2013, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga del termine di durata dell'Accordo per anni due, e pertanto fino al 10/12/2025;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio